



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 4 del 10/01/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2011, n. 2865

R.R. n. 12/2010: Autorizzazione CAT Puglia Confcommercio società consortile a r.l.

L'Assessore allo Sviluppo Economico, avv. Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Attività commerciali e programmazione rete di vendita, confermata dal Dirigente di Servizio riferisce:

L'articolo 22 della legge 1° agosto 2003, n. 11 "Nuova Disciplina del commercio", come modificato dalla L.R. 7 maggio 2008, n. 5 stabilisce che "al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva possono essere istituiti centri di assistenza alle imprese costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore commercio a livello provinciale".

Il medesimo articolo 22, al comma 5, rinvia ad uno specifico regolamento l'approvazione dei requisiti e delle modalità per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Giunta Regionale per la costituzione dei centri di assistenza tecnica (CAT).

Con R.R. 10 febbraio 2010, n. 12 "Modalità di autorizzazione e finanziamento dei centri di assistenza tecnica" sono stati approvati i requisiti e criteri per la costituzione dei CAT individuando criteri specifici e distinti con riferimento alle attività di assistenza tecnica e consulenza oppure attività di avalimento.

Con le modalità previste dal citato regolamento, l'Associazione regionale Confcommercio Puglia, con nota prot. n. 72 datata 08/08/2011, ha trasmesso la richiesta di autorizzazione ad esercitare sia l'attività di assistenza tecnica che di avalimento nella Regione Puglia da parte del CAT Puglia Confcommercio società consortile a.r.l.-

È stata accertata la presenza agli atti d'ufficio di documentazione attestante i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione richiesta nei termini di cui agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento. In particolare:

- La domanda è stata presentata, nel rispetto dell'articolo 2 del R.R. 12/2010, a nome Confcommercio Puglia, associazione maggiormente rappresentativa del settore commercio che è presente nel consiglio della CCIAA di Bari con propri consiglieri in rappresentanza del commercio come risulta dal DPGR n. 1213 del 23/11/2010 che ha individuato le organizzazioni ai quali spetta designare i componenti del Consiglio camerale in applicazione della legge 580/93;
- Con la domanda è stata trasmessa copia dello Statuto dell'associazione costituente unitamente all'atto costitutivo e statuto del CAT che prevedono espressamente lo svolgimento delle attività per le quali viene chiesta l'autorizzazione e l'assenza di discriminazioni tra le imprese che si avvalgono del Centro;
- Il CAT - Centro di assistenza tecnica Puglia Confcommercio s.c.a.r.l. risulta iscritto alla Camera di Commercio di Bari dal 30/08/2001 con il nr. REA BA - 437013;
- Il certificato camerale trasmesso contiene attestazione di non sussistenza nei confronti dei rappresentanti legali che costituiscono o partecipano al Centro di assistenza tecnica, di cause di divieto,

di decadenza o di sospensione, derivanti dall'applicazione della normativa "antimafia".

- È stata acquisita agli atti anche una relazione sul sistema di rappresentanza e organizzativo della struttura associativa e una relazione sulla consistenza e diffusione delle strutture dalle quali risulta che il centro è in grado di fornire servizi a livello qualificato con regolarità e diffusione sul territorio;
- In relazione alle attività che il CAT intende svolgere è stata trasmessa documentazione comprovante la competenza professionale del personale utilizzato per l'erogazione dei servizi.

Inoltre, ai fini della sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 6 del regolamento per esercitare l'attività di avvalimento, è stata accertata la presenza dei seguenti requisiti:

- presenza di un direttore tecnico, con livello di inquadramento minimo "quadro" CCNL commercio per il coordinamento delle attività;
- presenza di un responsabile di sede con inquadramento minimo II livello CCNL commercio a tempo indeterminato;
- presenza di un responsabile amministrativo, con inquadramento minimo II livello CCNL commercio a tempo indeterminato;

Nella domanda, a firma del rappresentante legale, è stata garantita l'operatività della sede del CAT per almeno cinque giorni a settimana come stabilito dal citato articolo 6.

Si propone, pertanto, in applicazione dell'articolo 8 del R.R. 12/2010 di rilasciare l'autorizzazione regionale al CAT - Centro di assistenza tecnica Puglia Confcommercio s.c.a.r.l., sede legale in Bari, Piazza Aldo Moro, 33), sussistendo i requisiti previsti dal regolamento. Si propone, altresì, di subordinare l'autorizzazione alle condizioni e prescrizioni previste dagli articoli 8, 9, 10 e 11 del regolamento medesimo.

Copertura finanziaria

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 4, lettera K) della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al ramo;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento del Dirigente di Ufficio e del Dirigente del Servizio Attività Economiche e Consumatori, che ne attestano la conformità alla vigente legislazione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di approvare la relazione dell'Assessore allo Sviluppo Economico e di fare proprie le proposte riportate nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate;
- di autorizzare, in applicazione dell'articolo 8 del R.R. 12/2010 e con le modalità e prescrizioni previste

dagli articoli 8, 9, 10 e 11 del regolamento medesimo, il CAT - Centro di assistenza tecnica Puglia Confcommercio s.c.a.r.l., sede legale in Bari, Piazza Aldo Moro, 33, a svolgere le attività di assistenza tecnica e di avvalimento previste dagli articoli 5 e 6 del regolamento;

- il centro autorizzato ai sensi del presente provvedimento deve esporre al pubblico la dicitura “Centro di assistenza tecnica” e riportare gli estremi del provvedimento regionale di autorizzazione;

- entro il 30 giugno di ogni anno il Centro di Assistenza Tecnica trasmette al Servizio Attività Economiche e Consumatori e all'Osservatorio Regionale per il Commercio una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente attestando il mantenimento dei requisiti e le indicazioni relative ad eventuali variazioni intervenute;

- entro il 30 novembre di ogni anno il Centro di assistenza tecnica trasmette il programma di attività previsto per l'anno successivo;

- l'autorizzazione rilasciata con il presente provvedimento decade e viene revocata per la perdita dei requisiti che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione, qualora non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro, qualora vengano gravemente violate specifiche norme settoriali ed anche appartenenti all'ordinamento comunitario, per inosservanza delle disposizioni e degli obblighi previsti dal R.R. 12/2010;

- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Avv.Loredana Capone
